

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3044 di martedì 12 marzo 2013

Da oggi in vigore l'accordo attrezzature: nuovi chiarimenti dal Ministero

La nuova circolare n. 12/2013 del Ministero del lavoro sull'accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in vigore da oggi.

Brescia, 12 Mar - Con circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accordo entra in vigore oggi, cioè 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12 marzo 2012. E "i lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore" cioè entro il **12 marzo 2015**.

La **formazione già erogata** potrà essere **riconosciuta** quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:

- a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall'Accordo;
- b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall'Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
- c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.

Inoltre "l'abilitazione deve essere rinnovata entro **5 anni dal rilascio dell'attestato** previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore".

Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni "non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".

I chiarimenti della circolare

Nella **circolare n. 12 appena pubblicata**, che vi invitiamo a leggere integralmente, è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:

"a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000."

"b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000."

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0056] ?#>

Il punto 2 della circolare fa invece riferimento all'utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012, e chiarisce che "il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.", escludendo le "operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..".

Un ulteriore punto chiarisce che "Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità".

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 ? Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" ? Chiarimenti.

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it